

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 24/05/2016

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 89

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.3

OGGETTO: **Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.*

16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, prevede un incentivo per l'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani. L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziato.

INDICE

Premessa

1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo.
2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.
3. Rapporti incentivati.
4. Misura dell'incentivo.
5. Condizioni di spettanza dell'incentivo.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.
7. Coordinamento con altri incentivi.
8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.
9. Fruizione dell'incentivo.
 - 9.1. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
 - 9.2. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro agricoli.
10. Istruzioni contabili.

Allegati:

1. *Decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16/II/2016.*
2. *Decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79/II/2016.*
3. *Variazioni al piano dei conti.*

PREMESSA

Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" una integrazione alla misura "Bonus Occupazionale", istituendo un nuovo incentivo, denominato "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini".

Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo.

1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo.

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla

circostanza che siano imprenditori.

2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che, all'inizio del percorso di tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (**Not [engaged in] Education, Employment or Training**), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurricolare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

3. Rapporti incentivati.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'agevolazione, come espressamente previsto dall'art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016.

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

Precisazioni riguardanti il Super Bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Come è noto, l'art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Al riguardo, si fa presente che, come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua

componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

In proposito, si forniscono i seguenti esempi:

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.03.2016 al 31.03.2017. ALFA sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 9.000 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2016 al 31.10.2016. ALFA sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili).

4. Misura dell'incentivo.

L'incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziare indicate nell'articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016, pari ad euro 50.000.000.

L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016):

RAPPORTO DI LAVORO	Classe di profilazione			
	1 BASSA	2 MEDIA	3 ALTA	4 MOLTO ALTA
Rapporto a tempo indeterminato	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000	€ 12.000

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

L'incentivo è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si ribadisce, infine, che l'incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l'impiego o dell'ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell'attuazione del Programma "Garanzia Giovani" nei confronti dello specifico giovane.

5. Condizioni di spettanza dell'incentivo.

L'incentivo è subordinato:

- ◆ alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
 - l'adempimento degli obblighi contributivi;
 - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
 - fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- ◆ all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:
 - l'incentivo non spetta qualora l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);
 - ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
 - l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato

e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.

Il Super Bonus può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Più specificamente, il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime "*de minimis*" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per l'assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo anche oltre i limiti del regime "*de minimis*", è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013) [\[1\]](#).

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "*l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno*".

Sempre con riferimento all'incremento occupazionale, si precisa che l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, secondo il quale il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla

nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); l'incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno precedente l'assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno successivo all'assunzione^[2].

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti del "*de minimis*" - deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del Super bonus occupazionale.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all'assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l'assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all'assunzione per la quale si beneficia dell'incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

7. Coordinamento con altri incentivi.

L'incentivo, come previsto dall'articolo 7 del decreto direttoriale n. 16/II/2016, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L'incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Come ribadito dall'articolo 2, paragrafo 31, del Regolamento CE 651/2014, per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, il predetto Super Bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l'esonero contributivo per le nuove

assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Super Bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui si ricordano:

- a. l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
- b. l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
- c. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpi di cui all'art. 2, comma 10-*bis*, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, al 20% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto;
- d. l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.

Per l'ammissione all'incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - "**GAGI**", disponibile all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l'incentivo abbia avviato un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al "Programma Garanzia Giovani", nonché quale sia la sua classe di profilazione;
- determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;
- in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. Si invita, pertanto, l'interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il giovane, a seguito dell'effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal Programma "Garanzia Giovani", il datore di lavoro avrà diritto al Super Bonus proporzionale alla classe di profilazione originariamente assegnata; se, invece, il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, sia stato cancellato dal Programma e, successivamente, si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il Super Bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli.

Si fa, infine, presente che nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l'assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l'Istituto si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell'istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell'Unilav/Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

- il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell'INPS);
- la tipologia dell'evento per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

L'Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuirà un esito positivo o negativo all'istanza di conferma definitiva di ammissione al beneficio.

L'Istituto, inoltre, effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

9. Fruizione dell'incentivo.

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l'indicazione – all'interno del modulo di conferma dell'istanza – della misura complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

9.1. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

A decorrere dal mese di competenza maggio 2016, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "*de minimis*", per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**DD16**" avente il significato di "*Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice "**L456**" avente il significato di "*conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- il codice "**L457**" avente il significato di "*conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*".

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "**M310**" avente il significato di "*Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "*de minimis*" e che rispettino il requisito dell'incremento occupazionale netto, a decorrere dal mese di competenza maggio 2016, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**DDSB**" avente il significato di "*Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio

2016, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice "**L458**" avente il significato di "*conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- il codice "**L459**" avente il significato di "*conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*".

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "**M311**" avente il significato di "*Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis") , previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016*";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

9.2. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro agricoli.

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2016.

A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi Codici di Autorizzazione (CA).

- **A7** avente il significato di: "*Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"*";
- **A8** avente il significato di: "*Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"*".

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo all'istanza di conferma e in considerazione delle dichiarazioni rese nella domanda definitiva di ammissione all'incentivo.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo Retribuzione, il valore **Y**;
- nel campo CODAGIO, il valore: CA A7 o A8;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2016, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di "Incentivo GAGI – Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini".

10. Istruzioni contabili.

L'incentivo "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini", posto a conguaglio dai datori di lavoro, per le assunzioni di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", effettuate dal 01/03/2016 al 31/12/2016, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016, è a carico dello Stato. Ai fini della rilevazione contabile della fruizione degli incentivi da parte dei datori di lavoro con riguardo ai limiti e oltre ai limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis", si istituiscono nuovi conti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (GAW):

GAW32154 – Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" - nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016;

GAW32155 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" – oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016;

Al conto GAW32154, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UNIEMENS con i codici "L456" e "L457" (per gli arretrati), e al conto GAW32155 verranno rilevati gli importi evidenziate ai codici "L458" e "L459" (per gli arretrati).

Ai medesimi conti e con le stesse modalità saranno rilevati gli oneri per gli incentivi spettanti ai datori di lavoro agricoli i quali, per le dichiarazioni contributive, si avvalgono dei flussi DMAG.

Per la registrazione contabile degli eventuali recuperi di incentivi, in ragione di conguagli effettuati indebitamente dai datori di lavoro si istituiscono i nuovi conti GAW24154 da

associare al codice UNIEMENS "310" e GAW24155 da associare al codice "M311".

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in esame.

Si riportano nell'allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Cioffi

[1] Per l'anno 2016 si veda il Decreto Interministeriale 13 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e dell'Economia, con il quale vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

[2] Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria, Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07.



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali

D.D. 16/II 2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la

disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 63\Segr. D.G.\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziagiovani.it";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 11\ Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti « de minimis », qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore

PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2015, Prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2015, Prot. n. 13489, con la quale è stata autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2015, Prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazione" nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR), e, pertanto, è stata considerata attuata la Misura "Bonus Occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazionale";

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

VISTA la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo del MLPS con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2015, Prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

CONSIDERATO che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTA la Notifica di "Aiuti di Stato", ai sensi del Regolamento (CE) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione Europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura "Bonus Occupazionale" agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura "Bonus Occupazionale", come notificata il 30 aprile 2015;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2015, Prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all'art. 32 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, conseguentemente, viene richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ritirare la Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 ottobre 2015, Prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la Misura "Bonus Occupazionale" rientra nel campo di applicazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, che adegua la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 e modifica l'impegno del D.D. n. 1709/SegrDG/2014;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le Linee Guida in materia di tirocini formativi, tutte le parti si sono impegnate a garantire l'attivazione di politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro, anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

DECRETA

Articolo 1

Principi generali

1. Nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" è istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini".
2. L'INPS è competente della completa gestione dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L'INPS riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 50.000.000, nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi del successivo articolo 4.
2. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.
3. L'incentivo è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma "Garanzia Giovani";
 - b. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Articolo 3

Tipologia contrattuale incentivata

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

Articolo 4

Importo dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 1), dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l'Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico.
2. L'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.

Articolo 5

Modalità di fruizione dell'incentivo

1. L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Articolo 6

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
3. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6.
4. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti qualora si presenti, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ed inoltre ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
 - b. non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - c. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengano al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);

5. Ai fini di cui al comma 6, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
6. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 7

Cumulabilità con altri incentivi

1. L'incentivo di cui al presente decreto è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
2. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Articolo 8

Controlli

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); i controlli potranno essere effettuati con metodologia campionaria.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e sul sito www.garanziegiovani.gov.it.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

ROMA, addì

1-3 FEB. 2016

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione

"Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini"

Importo dell'incentivo in funzione della classe di profilazione del giovane

(articolo 4)

TIPOLOGIA DI CONTRATTI INCENTIVATI	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo indeterminato	3.000	6.000	9.000	12.000



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei

giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 63\Segr D.G.\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanzigiovani.it";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 11\ Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti « de minimis », qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2015, Prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2015, Prot. n. 13489, con la quale è stata autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2015, Prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazione" nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR), e, pertanto, è stata considerata attuata la Misura "Bonus Occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazionale";

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

VISTA la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo del MLPS con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2015, Prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

CONSIDERATO che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTA la Notifica di "Aiuti di Stato", ai sensi del Regolamento (CE) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione Europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura "Bonus Occupazionale" agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura "Bonus Occupazionale", come notificata il 30 aprile 2015;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2015, Prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all'art. 32 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, conseguentemente, viene richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ritirare la Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 ottobre 2015, Prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la Misura "Bonus Occupazionale" rientra nel campo di applicazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, che adegua la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 e modifica l'impegno del D.D. n. 1709/SegrDG/2014;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le Linee Guida in materia di tirocini formativi, tutte le parti si sono impegnate a garantire l'attivazione di politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro, anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche ha istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini" Nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani"

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. L'articolo 2, comma 1 del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016 è sostituito dal seguente:
"Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi del successivo articolo 4".
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Decreto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016.

ROMA, addì

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32154
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016
Denominazione abbreviata	INCENT.SUPER BONUS OCCUP.NEI LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32155
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016
Denominazione abbreviata	INCENT.SUPER BONUS OCCUP.OLTRE LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW24154
Denominazione completa	Entrate varie - recuperi e reintroiti dell'incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini") - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.INC.SUPER BONUS OCCUP.NEI LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW24155
Denominazione completa	Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (c.d. “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”) - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.INC.SUPER BONUS OCCUP.OLTRE LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16